



COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

Dirigente Responsabile:	FABIO MAURO MERCADANTE
Settore :	SETTORE AMBIENTE - SUAP - MOBILITA' - SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - SERVIZI DEMOGRAFICI
Servizio :	Ambiente

Numero	Data
592	24-07-2019

OGGETTO:	MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DELLA PLASTICA SULL'AMBIENTE, AI SENSI DELLA L.R. 28 GIUGNO 2019, N. 37
-----------------	---

Proposta n. **608** del **24-07-2019**

Ai sensi dell'art. 5 comma 6 del "Regolamento sull'organizzazione dei controlli interni" il Dirigente Responsabile del Servizio esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

Il Responsabile
FABIO MAURO MERCADANTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n 30 del 02/04/2019 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, Suap, Mobilità, Servizi alla Collettività, Servizi Demografici;

PREMESSO che la L.R. n. 28 giugno 2019 n. 37 "Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente" all'art. 1 prevede che:

1. nell'ambito delle manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato, e di comunicazione, organizzate o finanziate, anche in parte, da Regione, enti locali, enti e aziende soggette alla vigilanza degli stessi, è fatto divieto di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiali, bacchette e piatti, in plastica monouso;
2. nei parchi, nelle aree protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, è fatto divieto di utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di contenitori, mescolatori di bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiali, bacchette e piatti, in plastica monouso;
3. l'inosservanza dei divieti di cui al punto precedente:
 - nei parchi e nelle aree protette, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00;
 - nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1164, comma 1, del codice della navigazione.

PRESO ATTO che la L.R. n. 28 giugno 2019 n. 37 "Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente" all'art. 2 prevede che:

- il divieto di cui al punto 1 precedente si applica previo esaurimento dei contratti già stipulati alla data in vigore della succitata normativa regionale;
- il divieto di cui al punto 2 precedente si applica previo esaurimento delle scorte di magazzino che, comunque, deve essere compiuto entro il 31 dicembre 2019.

PRESO ALTRESI' ATTO che, oltre ai divieti citati precedentemente, il comma 4 dell'art. 1 della L.R. n. 28 giugno 2019 n. 37 prevede che nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo è fatto divieto di utilizzo dei prodotti in plastica monouso indicati al comma 2, ossia contenitori, mescolatori di bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiali, bacchette e piatti, e che ai fini dell'applicazione di tale divieto, i Comuni, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli atti di competenza per garantire l'operatività del divieto e l'applicazione delle relative sanzioni.

CONSIDERATO che la L.R. n. 28 giugno 2019 n. 37 "Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente" dispone che i Comuni debbano adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore di detta normativa regionale, atti di competenza per garantire l'operatività del divieto e l'applicazione delle relative sanzioni.

PRESO ATTO che l'impatto che può derivare dai rifiuti marini presenti in mare determina conseguenze negative di vario tipo:

- Impatto ecologico – con effetti letali o subletali su piante e animali mediante intrappolamento, danni fisici e ingestione, accumulo di sostanze chimiche attraverso l'ingestione delle plastiche e la facilitazione della dispersione di specie aliene mediante trasporto;
- Impatto economico – riduzione del turismo, danni meccanici alle imbarcazioni e alle attrezzature da pesca, riduzione del pescato e costi di pulizia;

- Impatto sociale – riduzione del valore estetico e dell'uso pubblico dell'ambiente.

PRESO ATTO che l'Unione Europea stima che dall'80 all'85% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono plastica: di questi gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50% e gli oggetti collegati alla pesca il 27% del totale (Direttiva UE 2019/904).

PRESO ATTO che tra i dieci oggetti maggiormente presenti nei mari risultano bottiglie e tappi, posate e cannucce, tazze e bicchieri, mozziconi di sigaretta nonché contenitori di cibo.

CONSIDERATO che Regione Toscana, Anci Toscana e le associazioni balneari hanno sottoscritto in data 12 giugno 2019 il Protocollo d'intesa "Spiagge sostenibili. La via toscana per un mare pulito" con l'obiettivo generale di minimizzare l'utilizzo di plastica monouso negli stabilimenti balneari, sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori sui temi dell'inquinamento marino e dell'economia circolare e diffondere la cultura della legalità.

RITENUTO opportuno assumere le iniziative finalizzate anche alla riduzione del fenomeno del "marine litter" che proprio nel Mediterraneo avanza con rifiuti prevalentemente di materiale plastico, spesso usa e getta. Fenomeno che, ancora più negativamente, finisce per introdurre nel ciclo alimentare dei pesci e, dunque, dell'uomo, micro particelle di origine plastica.

VISTO il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" che nell'ambito delle competenze disciplinate dall'art. 198 dispone che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) e modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

RITENUTO che il presente provvedimento non è soggetto alla comunicazione di avvio del procedimento in quanto configurabile quale atto amministrativo generale che si rivolge ad una platea indistinta di soggetti non individuabili a priori, ai sensi dell'art.13 della legge 241/1990.

DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza del Servizio Ambiente.

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Dott. Geol. Simone Fialdini.

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

ORDINA

1. il divieto di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiari, bacchette e piatti,

in plastica monouso nell'ambito delle manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato, e di comunicazione, organizzate o finanziate, anche in parte, da Regione, enti locali, enti e aziende soggette alla vigilanza degli stessi, previo esaurimento dei contratti stipulati entro 29.06.2019, giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

2. il divieto di utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di contenitori, mescolatori di bevande, cannuce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiari, bacchette e piatti, in plastica monouso nei parchi, nelle aree protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, previo esaurimento delle scorte di magazzino che, comunque, deve essere compiuto entro il 31 dicembre 2019;

3. il divieto nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo di utilizzo dei prodotti in plastica monouso, ossia contenitori, mescolatori di bevande, cannuce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiari, bacchette e piatti.

DISPONE

- la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line e la relativa pubblicità sia assicurata attraverso la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale (www.comune.massa.ms.it) e diffusione agli Organi di Informazione, ai fini conoscitivi dell'atto medesimo;

- fatte salve altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006, nonché azione di rivalsa per tutte le spese sostenute dall'Ente che dovessero derivare a causa dell'esercizio dell'attività vietata, l'accertamento delle violazioni previste nella presente ordinanza comportano a carico dei trasgressori l'applicazione:

- per quanto riguarda i punti 1 e 3 del dispositivo ordinatorio, della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, a norma dell'art. 7 bis, commi 1 ed 1 bis del D.Lgs. 267/2000;

- per quanto riguarda il punto 2 del dispositivo ordinatorio:

- della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00 nei parchi e nelle aree protette;

- della sanzione amministrativa di cui all'articolo 1164, comma 1, del codice della navigazione nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo (da € 1.032 a € 3.098);

- per effetto dell'art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 è ammesso il pagamento della somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;

- ai fini della vigilanza e del controllo sull'osservanza e sull'esecuzione della presente ordinanza, la stessa viene trasmessa alla Polizia Municipale, ad ARPAT e all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, Capitaneria di Porto, Carabinieri Forestale;

- che il presente provvedimento sia altresì trasmesso a Regione Toscana, ANCI Toscana, a FIBA – Confesercenti, SIB – Confcommercio, e ai seguenti servizi interni del Comune di Massa: Ufficio del Mare, Patrimonio, SUAP.

AVVISA

Avverso contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, dalla data di pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Ambiente Dott. Geol. Simone Fialdini, presso il quale sono depositati e consultabili i documenti richiamati nel provvedimento.

IL DIRIGENTE
Dott. Fabio Mauro Mercadante